

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

« Art. 73. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

« È in facoltà del notaio di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'articolo 379 del Codice di procedura civile. In tal caso la nota degli onorari e delle spese prima di essere presentata al presidente del tribunale dovrà essere liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso. »

(È approvato.)

« Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di *membri ordinari e di supplenti*.

« Il numero dei membri ordinari è di sei nelle città, in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore. *In tutti questi casi il numero dei supplenti è di tre.*

« *I supplenti saranno chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza, o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.*

« *Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del collegio notarile.*

« I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

« 1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

« 2. Vigila la condotta dei praticanti ed il modo, in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

« 3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

« 4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

« 5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

« 6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello

presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio;

« Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaio una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti;

« 7. *Riceve pure dal conservatore dell'archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso, e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello.* »

Onorevole relatore, va cancellato il numero 7 dell'articolo 84?

MANCINI, *relatore*. Fino al numero 6 tutto è in regola, poi si aggiunge l'alinea « per supplire alle spese, ecc. », quindi viene il numero 7, che è stato aggiunto dal Senato e da noi mantenuto.

Non si tratta dunque che di un trasporto di un'alinea dal numero 7 al numero 6.

OGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Oggero ha facoltà di parlare.

OGGERO. Intendo di parlare sul capoverso che precede il numero 7 dove si legge: « Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaio una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti. »

A me parrebbe più giusto proporzionare quest'imposta al lavoro che il notaio fa entro l'anno. Noi abbiamo infatti dei notai che non guadagnano quanto è loro necessario per campare la vita, e per questi l'imposta di 20 lire è troppo gravosa, mentre ne abbiamo altri che guadagnano delle decine di migliaia di lire.

A me parrebbe quindi più giusto che per supplire a queste spese s'imponesse una piccola tassa per ogni atto; ciò risponderebbe ad una idea più giusta; imperocchè non sarebbe veramente equo che un notaio, che per vivere ha bisogno di fare molte privazioni, dovesse pagare quanto un altro che fa dei grossi guadagni annuali.

Pertanto, mentre riconosco la giustizia di quest'imposta, ripeto che mi parrebbe assai più giusto che essa fosse distribuita in proporzione di categoria o di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANCINI, *relatore*. Questa quistione sulla imposizione di una tassa così tenue, che al massimo non può eccedere annualmente la somma di 20 lire, è stata sollevata anche a proposito degli avvocati e procuratori e di altri professionisti.

Da un lato si è riconosciuto che il criterio, sul quale debbe adagiarsi questa tassa, non è già la misura del probabile guadagno di ciascun individuo, ma la qualità dei servizi che ognuno di questi pro-